

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17794 Anno 2015

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 08/09/2015

SENTENZA

sul ricorso 24610-2011 proposto da:

[REDACTED]

- ricorrenti -

contro

[REDACTED]





- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 145/2011 della CORTE
D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere
Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato


che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito, per i controricorrente, l'Avvocato

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. [redacted] che ha concluso per il
rigetto dei motivi primo e quarto, per
l'accoglimento per quanto di ragione dei restanti
motivi.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

..... e
.....
proposero domanda di risarcimento del danno mediante costituzione di parte civile nel processo penale contro gli amministratori della s.r.l., allegando la conclusione di contratti preliminari di vendita di immobili poi non realizzati, per i quali i promissari acquirenti avevano versato acconti, avendo la società precedentemente falsificato il proprio bilancio.

Il Tribunale di Trieste condannò gli imputati per i reati di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. e truffa aggravata ex art. 640 c.p., cui seguì l'assoluzione in appello.


La Quinta sezione penale della Corte di cassazione con decisione 5 novembre-9 dicembre 2008, n. 45513, su ricorso delle parti civili, annullò la sentenza di assoluzione, quanto al reato di false comunicazioni sociali, per i vizi di illogicità della motivazione e inosservanza di norme giuridiche civilistiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., dichiarando invece inammissibile il ricorso delle medesime con riguardo al reato di truffa aggravata e rinviando al giudice civile in grado di appello.

La Corte d'appello di Trieste, quindi, con sentenza del 21 marzo 2011 ha condannato in solido e accertata la loro responsabilità, al risarcimento del danno in favore dei promissari acquirenti, provvedendo alla relativa liquidazione.

La corte territoriale ha osservato come il bilancio della Solaris s.r.l. dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1993 è incontestatamente falso, recando un capitale sociale interamente versato di L. 600.000.000, laddove era stato

r.g.

4

Il cons. rel. est. 



versato il minore importo di L. 252.000.000 e per L. 348.000.000 i soci non avevano ancora operato alcun versamento.

Di tale falsità ha ritenuto responsabili anche gli odierni ricorrenti, in quanto soci ed amministratori della società, configurandosi il reato di false comunicazioni sociali di cui al precedente art. 2621 c.c., realizzato non solo attraverso la falsa indicazione del capitale sociale nel bilancio predetto, ma anche mediante una serie di comportamenti generati da tale falsa indicazione e diretti a rappresentare negli attori una realtà economica societaria più florida di quella reale.

La corte del merito ha aggiunto che resta irrilevante l'ideazione da parte unicamente ad opera di altro amministratore (già condannato in sede penale), dell'operazione di aumento del capitale non seguita dal versamento dei conferimenti, attesa la posizione di garanzia in forza dell'art. 2392, 2° comma, previgente, c.c. in capo a tutti gli amministratori e l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, con il consenso unanime dei soci e la presenza di tutti gli amministratori. Avendo da tempo il collegio sindacale richiesto i documenti attestanti il versamento dei conferimenti, era dunque dovere degli amministratori procedere ad una verifica della congruenza della contabilità.

Ha, infine, individuato il danno nella conclusione dei contratti preliminari di compravendita degli immobili edificandi, ma mai edificati, da parte della società e nei versamenti dei relativi acconti, avvenuti avendo i promissari acquirenti confidato nella solidità finanziaria della s.r.l. - che sapevano sarebbe subentrata, quale società costruttrice degli immobili, alla originaria promittente s.p.a. - proprio in considerazione del

r.g.

5

Il cons. r.r. est.



capitale sottoscritto e versato nella somma di L. 600.000.000. La corte ha quantificato il danno patrimoniale per ciascuno degli attori in relazione agli acconti versati, cui ha aggiunto il danno non patrimoniale.

Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione dai soccombenti sulla base di cinque motivi. Resistono con controricorso gli intimati, depositando altresì la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2621 c.c., oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, avendo la sentenza impugnata affermato che il giudice penale avrebbe riscontrato, oltre al falso in bilancio integrante il reato di cui alla norma richiamata, anche "una serie di comportamenti ... diretti sostanzialmente ad ingenerare nei terzi ... una realtà economica societaria più florida di quella reale", comportamenti non meglio individuati ed asseritamente posti in essere ai signori Brusoni e Carpani, invece coperti ormai dal giudicato assolutorio penale.

Con il secondo motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 2395 e 2697 c.c., 115, 2° c.p.c., perché l'entità del capitale sociale, di cui si discute, risultava dal bilancio al 31 dicembre 1993, approvato dall'assemblea del 30 giugno 1994 e depositato presso il registro delle imprese nel luglio di quell'anno. Ma i contratti preliminari sono stati conclusi da Ferlatti il 30 novembre 1993, da Rubesa il 6 febbraio 1994 e da Orlando/Zulian il 12 novembre 1994: onde un bilancio, reso pubblico nel luglio 1994, non avrebbe potuto determinare, sul piano eziologico, la stipula dei preliminari conclusi prima. Inoltre, anche quanto all'unico contratto posteriore, l'efficacia causale di quel bilancio con

r.g.

6

Il cons. rgi. est.



riguardo alla conclusione dei preliminari non era stata né allegata, né provata dagli attori, perché la corte territoriale ha solo postulato, senza alcuna motivazione, che l'entità del capitale sociale versato, risultante dal bilancio 1993, sia stata causalmente decisiva nella determinazione a contrarre degli attori.

Con il terzo motivo, lamentano la violazione e la falsa applicazione degli art. 2909 c.c., 115 e 116 c.p.c., 640 c.p., oltre al vizio di omessa motivazione, posto che la corte d'appello ha menzionato l'esistenza di "assicurazioni" che i medesimi avrebbero rivolto fra l'altro alla madre del Rubesa circa la prossima consegna degli alloggi: ma il giudice penale aveva assolto, con forza di giudicato, i ricorrenti dal reato di truffa in merito a pretese condotte di artifici e raggiri, volte ad indurre le parti lese alla conclusione dei contratti preliminari: onde restava unicamente da valutare se a ciò esse fossero state indotte dall'esposizione del predetto capitale versato nel bilancio 1993, unica condotta penalmente individuata come falsa comunicazione sociale.

Con il quarto motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 2250, 2° comma, 2344, 2424 lett. A), 2435, 2621 e 2622 c.c., oltre al vizio di omessa o contraddittoria motivazione, in quanto la relazione degli amministratori al bilancio 1993 riferiva come ivi fossero indicati "crediti verso soci" per L. 348.000.000, proprio riguardanti i decimi non ancora richiamati, e che il richiamo era avvenuto nei primi mesi del 1994; inoltre, all'epoca il richiamo dei decimi mancanti era solo una facoltà degli amministratori; il riferimento operato in sentenza al capitale ancora indicato in L. 600.000.000 in una visura camerale di agosto 1995 è frutto di evidente confusione tra capitale sottoscritto e capitale versato.

r.g.

7

Il cons. rel. est.



Con il quinto motivo, deducono la violazione e la falsa applicazione degli art. 1350, 1351, 1414, 1417 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre all'omessa e contraddittoria motivazione, perché due dei tre attori avevano concluso i contratti preliminari con la [redacted] s.p.a. e, quindi, certamente non furono indotti a stipulare con la [redacted] s.r.l. in forza del bilancio di questa; il terzo contratto fu stipulato con la [redacted] s.r.l. a novembre 1994, quando ormai era stato evidenziato in bilancio che il socio s.p.a. non aveva ancora versato il capitale sottoscritto. Né vi era prova di alcuna simulazione soggettiva dei promittenti venditori.

2. - I motivi proposti, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione, sono fondati.

2.1. - Ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in ipotesi di annullamento ai soli effetti civili e fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Il giudizio di rinvio avanti al giudice civile designato, quindi, si svolge in modo del tutto riconducibile alla comune disciplina ex art. 392 ss. c.p.c. (Cass. 9 agosto 2007, n. 17457).

Nella specie, il giudicato interno, formatosi a seguito dell'annullamento parziale della Corte di cassazione penale, impedisce di riconsiderare l'assoluzione per il reato di truffa aggravata, inizialmente contestato agli odierni ricorrenti e del quale, pertanto, essi non possono più essere chiamati a rispondere ai fini civili (art. 652 c.p.p.).

Ciò che la corte d'appello, in sede di rinvio, era tenuta a valutare - tenuto conto della pronuncia della

rg. [redacted]

8

Il cons. rel/est.



Cassazione penale circa l'esistenza del falso e dell'imputabilità della condotta anche agli odierni ricorrenti - era dunque se, in presenza della specifica falsità nel bilancio 1993 consistita nell'indicare il capitale come interamente versato, invece che per la minore somma oggetto dei decimi già corrisposti, sussistesse il nesso causale tra tale falsità e il danno lamentato dagli attori ai sensi dell'art. 2395 c.c.

2.2. - Questa Corte ha già chiarito come l'azione concessa dall'art. 2395 c.c. individualmente al terzo per il risarcimento dei danni ad esso derivanti come conseguenza di atti colposi o dolosi di amministratori di società per azioni richiede la dimostrazione del nesso causale fra la violazione commessa ed il pregiudizio subito.

Quanto all'inadempimento contrattuale di una società di capitali, esso non implica, di per sé, la responsabilità per danni dell'amministratore nei confronti dell'altro contraente (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130), appunto perché il danno direttamente arrecato ai terzi ha una propria autonoma genesi, non derivando dal danno arrecato al patrimonio sociale (Cass. 1° aprile 1994, n. 3216).

In particolare, ove il terzo allegghi di essere stato indotto a contrattare con la società, che poi sia rimasta inadempiente, a ciò indotto dal fatto che dai bilanci risultassero circostanze non rispondenti al vero che lo abbiano indotto a concludere il contratto, egli è tenuto a provare la specificità di tali circostanze, nonché l'idoneità di esse a trarlo in inganno (Cass. 2 giugno 1989, n. 2685, in caso di effettuazione di forniture di merci alla società), importando il riferimento all'incidenza diretta del danno sul patrimonio del terzo danneggiato, quale tratto distintivo della responsabilità

r.g.

9

Il cons. rel. est.



ex art. 2395 c.c., un esame rigoroso del nesso causale (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130, cit.), secondo un principio di causalità ancorato al criterio del "più probabile che non" (cfr. Cass. 18 marzo 2015, n. 5450, in tema di operata conversione di obbligazioni).

In tali casi, può configurarsi allora un concorso tra l'inadempimento della società e l'illecito dell'amministratore (Cass. 3 dicembre 2002, n. 17110, che si occupa del diverso profilo dell'induzione della società all'inadempimento per l'avvenuta distrazione di somme operata dall'amministratore).

Orbene, tali affermazioni il Collegio intende ora ribadire. Ben può dunque il bilancio, se non veritiero, essere fonte di responsabilità sia verso i soci e sia verso i terzi in buona fede, tratti in inganno dai dati e dalle risultanze di esso, ove raffiguranti una falsa immagine della situazione economico-patrimoniale della società.

Mentre usualmente il socio non amministratore conosce il bilancio al momento del deposito presso la sede sociale (art. 2429 e 2478 bis c.c.), il terzo non ha, di regola, altra possibilità di conoscere la suddetta situazione economico-patrimoniale della società se non dal momento del deposito del bilancio presso il registro delle imprese (art. 2435 e 2478 bis c.c.).

Ma chi si duole della falsità di tali dati e risultanze è tenuto ad allegare, e poi a dimostrare, anche l'idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia: onde è tenuto a fornire la dimostrazione del nesso causale fra l'illecito amministrativo-contabile degli amministratori ed il danno patito in modo diretto ed in conseguenza dell'illecito commesso.

Va, pertanto, affermato il principio di diritto secondo cui, a fronte dell'inadempimento contrattuale di

rg. _____

10

Il cons. rel. est.




una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma implica, secondo la previsione dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente. In particolare, in ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano avere causato l'affidamento del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la decisione del medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso è onerato di provare non soltanto tale falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni.

2.3. - Nel caso di specie, la sentenza impugnata, da un lato, ha violato il giudicato assolutorio penale, e, dall'altro lato, non ha fatto applicazione dei principi esposti in tema di nesso di causalità ex art. 2395 c.c.

Sotto il primo profilo, l'art. 2621 c.c., nel testo all'epoca in vigore, individuava il reato di false comunicazioni sociali con riguardo all'esposizione di dati non veri tassativamente *"nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali"*. Ma, come risulta dall'esame della motivazione, la corte del merito ha considerato come fondanti il diritto al risarcimento del danno in capo ai promissari acquirenti anche comportamenti ulteriori rispetto al falso operato nel bilancio al 31 dicembre 1993, unica condotta per la quale il ricorso delle parti civili fu accolto: senza considerare, quindi, l'assoluzione

rg.

11

Il cons. rel. est. *LA*



passata in giudicato con riguardo alle altre condotte inquadrabili nel reato di truffa.

La sentenza impugnata risulta, altresì, lacunosa in tema di nesso eziologico, laddove ha ravvisato il nesso causale tra l'attestazione del versamento integrale del capitale sociale nell'ambito del bilancio dell'esercizio sociale 1993 e l'induzione alla stipulazione, e ciò in quanto:

a) non spiega come la pubblicità-notizia dei dati relativi a detto bilancio, avvenuta nel luglio 1994, potesse avere determinato i promissari acquirenti a stipulare i preliminari conclusi il 30 novembre 1993 ed il 6 febbraio 1994, vale a dire vari mesi prima rispetto alla pubblicità stessa;

b) non tiene conto dell'elemento fattuale incontestato, secondo cui la relazione degli amministratori in qualche modo correggeva quell'indicazione ai fini eziologici dell'induzione dei terzi a stipulare i contratti preliminari, laddove essa precisava che il richiamo dei decimi mancanti era avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio sociale e precisamente nei primi mesi del 1994;

c) non motiva adeguatamente come, dal momento che due delle tre parti promissarie acquirenti hanno contrattato con la Genesi s.p.a., e non con la Solaris s.r.l. del cui bilancio falso si tratta, sia possibile ravvisare nondimeno un nesso eziologico con il bilancio di questa;

d) opera un incongruo riferimento all'importo pretesamente falso del capitale di L. 600.000.000, risultante dal registro delle imprese nel mese di agosto 1995, laddove indubbiamente questo era l'effettivo importo del capitale sottoscritto;

r.g.

12

Il cons. rel. est.



e) più radicalmente, non motiva adeguatamente il ritenuto rilievo eziologico decisivo tra l'indicazione del dato falso relativo alla percentuale di capitale sociale versato e la decisione di concludere i contratti preliminari, non potendo dirsi *in re ipsa* la prova predetta, come invece la sentenza impugnata sembra ritenere.

3. - Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice del merito, perché provveda alla rivalutazione del materiale istruttorio raccolto, sulla base dei su esposti principi; alla corte territoriale si demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2015.